

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

OBBLIGAZIONI

LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

SERGIO BIANCHI

PREMESSE

Prima di affrontare l'argomento della lezione in parola sono necessarie alcune premesse di carattere generale, allo scopo di contestualizzare l'argomento di seguito approfondito.

In primis siamo soliti definire l'**obbligazione** come il diritto di un soggetto alla prestazione¹ di un altro soggetto; fonti di siffatti diritti sono i **contratti**, i **fatti illeciti**, ovvero **ogni atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico**².

Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come di diritti di credito o come di diritti personali³.

¹ Ai sensi dell'art. 1174 c.c. la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.

² Art. 1173 c.c.

³ Ciò che sottolinea la contrapposizione ai diritti reali. Esistono, tuttavia, diritti personali di godimento (art. 1380 c.c.), che presentano forti analogie con i diritti reali. Si pensi al diritto di godimento della cosa altrui che il contratto locazione attribuisce al locatario (art. 1571 c.c.), ovvero al diritto di servirsi della cosa altrui scaturente in capo al comodatario nel contratto di comodato (art. 1803 c.c.).

I diritti di obbligazione si presentano essenzialmente come diritti ad una prestazione personale, *id est* un dato comportamento di un soggetto, che può consistere, secondo una generale classificazione, in una prestazione di *dare* o consegnare (es. pagamento del prezzo di vendita), in una prestazione di fare (*facere*) (es. prestazione di lavoro dipendente) ed infine in una prestazione di non fare (*non facere*) (es. obbligazione di non fare concorrenza, assunta da un imprenditore nei confronti di un altro imprenditore).

L'**adempimento** consiste nell'esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione; ad esso consegue l'**estinzione dell'obbligazione** e, con questa, la **liberazione del debitore**.

L'esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri, ovvero rispettivamente riguardo a:

1. **Modalità** dell'esecuzione;
2. **Tempo** dell'esecuzione;
3. **Luogo** dell'esecuzione;
4. **Persona che esegue** la prestazione;
5. **Persona destinataria** della prestazione;
6. **Identità** della prestazione.

Senza pretese di completezza analizziamo brevemente i sopra richiamati requisiti, riservandoci una successiva e più ampia trattazione nel merito del luogo dell'adempimento.

1. Modalità dell'esecuzione.

Il codice civile formula il principio di carattere generale secondo il quale “*nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di*

*famiglia*⁴, con l'intento di significare che il debitore è tenuto ad usare la **diligenza dell'uomo medio**. Il diritto non esige una eccezionale diligenza, ovvero si limita a richiedere che il debitore esegua la prestazione nel modo in cui l'uomo di media diligenza assolve ai propri impegni⁵.

Quando la prestazione del debitore inerisca all'esercizio di una attività professionale, la diligenza dovrà essere valutata con un metro più rigoroso, ovvero con riguardo alla natura dell'attività esercitata⁶; viene così in rilievo anche la **perizia**, ossia l'abilità tecnica richiesta per l'esercizio di una specifica prestazione professionale.

La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche nel caso in cui la prestazione sia divisibile⁷ (es. pagamento di una somma di denaro⁸).

2. Tempo dell'esecuzione.

Il debitore deve eseguire la prestazione a richiesta del creditore o, se è fissato un termine⁹, alla **scadenza del termine**.

Nella prima ipotesi il creditore può in qualsiasi momento a sua scelta esigere la prestazione, almeno fino al momento in cui il suo diritto di credito non sia estinto per prescrizione¹⁰.

⁴ Art. 1176, 1° comma, c.c.

⁵ L'espressione "buon padre di famiglia" deriva dal diritto romano, per il quale *pater familias* equivaleva a persona, non essendo allora considerati come soggetti di diritto né la moglie né, fino a che fosse rimasto in vita il padre, i figli.

⁶ Art. 1176, 2° comma, c.c.

⁷ Art. 1181 c.c.

⁸ Eccezione alla regola si riscontra in tema di titoli di credito, infatti, il portatore di una cambiale o di un assegno, che rifiuti il pagamento parziale offertogli dal debitore, perde, per la somma rifiutata, l'azione di regresso verso i coobbligati del creditore.

⁹ Il termine è la clausola con cui si fissa nel tempo l'inizio (termine iniziale) o la cessazione (termine finale) degli effetti del contratto.

¹⁰ Tuttavia, se la natura della prestazione o gli usi comportano la necessità di un termine, questo, in difetto di accordo delle parti, è fissato dal giudice (art. 1183 c.c.).

Nella seconda ipotesi, si presume che il termine fissato per l'adempimento sia in favore del debitore¹¹; perciò il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine stesso.

3. Luogo dell'esecuzione.

(Rinviamo alla successiva e più approfondita trattazione)

4. Persona che esegue la prestazione.

In linea di principio, tenuto ad eseguire la prestazione è il **debitore**. La stessa facoltà può essere attribuita anche ad un **terzo**¹²; il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo in due casi: 1) se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. prestazione di dare cose infungibili, ovvero prestazioni di *facere*); 2) nel caso in cui il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all'adempimento altrui¹³.

L'adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto e non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio; non è quindi necessario che l'esatta esecuzione della prestazione provenga da persona capace di intendere e di volere¹⁴.

5. Destinatario dell'adempimento.

La **capacità**¹⁵ **del creditore** è al contrario rilevante: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato¹⁶. L'adempimento deve essere eseguito nelle mani del

¹¹ Rimane salva l'eventualità che il termine risulti fissato in favore del creditore o di entrambi (art. 1184 c.c.).

¹² La prestazione del terzo estingue l'obbligazione e libera il debitore anche se eseguita contro la volontà del creditore (art. 1180, 1° comma, c.c.)

¹³ Nel caso in esame di cui *sub* 2) riscontriamo, ai sensi dell'art. 1180, 2° comma c.c., che il creditore ha la facoltà, non già il dovere, di rifiutare l'adempimento del terzo.

¹⁴ Il debitore incapace, che abbia adempiuto ad un'obbligazione, non può impugnare il pagamento, e chiedere la restituzione di ciò che ha pagato, a causa della propria incapacità.

¹⁵ Art. 2, 1° comma, c.c. [Maggiore età. Capacità di agire] "*la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa*".

¹⁶ ... a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190 c.c.)

creditore capace, oppure in quelle di un suo rappresentante o di altra persona autorizzata, ovvero investita del potere, di riceverlo¹⁷.

6. Identità della prestazione.

Il debitore è liberato solo se esegue la **prestazione dovuta**; non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore¹⁸.

IL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

Perché l'obbligazione sia eseguita esattamente e perciò si estingua, con la contestuale liberazione del debitore, è necessario che la prestazione venga eseguita nel luogo a ciò destinato ed in mancanza di altre specifiche nel luogo indicato dalla legge: l'art. 1182 c.c., la cui analisi è qui affrontata.

Per una maggiore comprensione dei risvolti, soprattutto pratici, della norma *de qua*, vengono in rilievo alcuni **riferimenti di carattere processuale**, in materia di competenza per territorio.

A prescindere dai principi generali dettati dagli artt. 18 e 19 c.p.c.¹⁹, al fine della presente indagine, rileva il disposto dell'**art. 20 c.p.c.** riguardante il Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, che recita: *“Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve*

¹⁷ Art. 1188 c.c. (legale rappresentante, genitore o tutore o curatore)

¹⁸ Rientra nelle facoltà del creditore consentire che il debitore esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è l'ipotesi, frequente per il debitore che si trova in difficoltà finanziarie, della c.d. *datio in solutum* o prestazione in luogo dell'adempimento. (art. 1197 c.c.)

¹⁹ Art. 18 c.p.c. [Foro generale delle persone fisiche] *“Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nella Repubblica o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore”*.

Art. 19 c.p.c. [Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute] *“Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo ove essa ha sede. È competente altresì il giudice del luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Ai fini della competenza, le società non aventi personalità giuridica, le associazioni non riconosciute e i comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice civile hanno sede dove svolgono attività in modo continuativo”*.

eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

In questa sede dobbiamo prendere in considerazione non tanto il criterio del *forum contractus*, ossia del luogo in cui l'obbligazione, ovvero il contratto, è sorta, quanto il criterio del *forum destinatae solutionis*, cioè del luogo in cui l'obbligazione, ovvero il contratto, va adempiuta, materia regolata appunto dall'art. 1182 c.c.

Per stabilire quale giudice sia facoltativamente competente per territorio a conoscere di una causa fondata su di un diritto di obbligazione, infatti, si dovrà avere riguardo al luogo che la legge predetermina per l'esatta esecuzione dell'obbligazione di cui è lite.

Passiamo ora all'esame dell'art. 1182 c.c. intitolato appunto "Luogo dell'adempimento".

Tale norma è composta da quattro commi:

- ◆ 1° comma: fissa una regola generale di carattere devolutivo sulla base del titolo;
- ◆ 2° comma: regola il caso di obbligazioni di dare o consegnare una cosa certa e determinata;
- ◆ 3° comma: in tema di obbligazioni pecuniarie;
- ◆ 4° comma: fissa una regola di carattere sussidiario per le obbligazioni non regolate dai commi precedenti.

ART. 1182, 1° COMMA, C.C.

"Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono".

Il 1° comma fissa i criteri di determinazione del luogo in cui la prestazione, oggetto dell'obbligazione, deve essere adempiuta. Fissa **un regola generale di carattere devolutivo**, indica, elencandoli gerarchicamente, più eventi che *ipso facto* rendono

individuabile il luogo dell'adempimento, ovvero rimanda alle successive disposizioni, contenute nei commi 2°, 3° e 4°.

Nel riferimento alla **convenzione** devono intendersi compresi, oltre ai contratti (fattispecie generale), tutte le determinazioni unilaterali, quando siano fonti di obbligazioni (es. promessa di pagamento), ovvero i titoli costitutivi delle medesime (es. sentenze).

Il patto che stabilisca il luogo dell'adempimento può formarsi anche tacitamente, nel caso in cui sia adottato dal debitore un sistema di esecuzione, continuo e perdurante, accettato dal creditore²⁰; la sussistenza di una pattuizione in ordine al luogo in cui debba essere eseguita la prestazione, in ogni caso, non può essere dedotta dalla sola circostanza che il debitore abbia adempiuto in un determinato luogo per cortesia o per altri analoghi motivi²¹.

In via subordinata, ai fini della determinazione del *locus solutionis*, rilevano gli **usi**²², ma solo quelli di natura normativa²³ (art. 8 disp. prel.).

In via ulteriormente subordinata, ossia quando non sarà possibile stabilire il luogo dell'adempimento con riguardo alle convenzioni e agli usi, avrà rilevanza la **natura della prestazione**, od **altre circostanze**, posto che le stesse abbiano in ogni caso carattere obiettivo (es. esecuzione di lavori di riparazione di uno stabile, prestazione di lavoro in un laboratorio informatico, in un'officina).

²⁰ App. Napoli 31/01/1957, in *Rep. Giust. civ.*, 1957, voce *Obbligazioni e contratti*, pag. 14

²¹ G. CIAN – A. TRABUCCHI, *Comm. Cod. civ.*, 2004, pag. 1134. In giurisprudenza cfr. Cass., 25/08/1982 n. 4701, in *Giust. civ. Mass.*, 1982, fasc. 8.

²² Essenzialmente essi consistono in una fonte non scritta e non statale di produzione di norme giuridiche, nella pratica uniforme e costante di determinati comportamenti seguita secondo *opinio iuris atque necessitatis* (con il convincimento che siffatta condotta sia giuridicamente obbligatoria). Gli usi sono collocati all'ultimo livello nella gerarchia delle fonti del diritto.

²³ Nelle materie regolate da leggi gli usi hanno efficacia sono in quanto da queste richiamati, c.d. usi *secundum legem*.

Nel caso in cui una parte contraente intenda avvalersi dell'esistenza di una convenzione, dell'operatività di una consuetudine²⁴, ovvero di un'altra circostanza in ordine alla determinazione del luogo in cui la prestazione deve essere eseguita, su di essa incombe l'**onere della prova**, nel rispetto del principio generale dettato dall'art. 2697 c.c.²⁵.

Ai **fini sostanziali**, per la determinazione del *locus solutionis*, si deve avere riguardo alla prestazione specifica, che forma oggetto esclusivo dell'adempimento, e non dell'intero rapporto contrattuale (*rectius*, sinallagmatico), mentre ai **fini processuali** (per la determinazione del Foro facoltativo *ex art. 20 c.p.c.*) deve aversi riguardo a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto sulla quale l'azione viene fondata.

In tema di **derogabilità** delle disposizioni contenute nell'art. 1182 rileviamo, anzitutto, che già la norma in se stessa contempla questa possibilità, proprio quando affida alla autonomia delle parti la scelta del luogo dell'adempimento, ovvero fornisce gli elementi per la sua determinazione nel caso in cui non sia diversamente stabilito o previsto da consuetudini, ovvero dalla natura della prestazione o da altre circostanze.

Tuttavia, perché la deroga all'art. 1182 possa considerarsi pienamente valida ed efficace essa deve essere espressa e specificata, deve cioè indicare, tassativamente, il luogo in cui le parti convengano debba essere eseguita la prestazione, non potendosi considerare efficace laddove la convenzione genericamente menzioni un numero inde-

²⁴ Ogni decisione circa l'esistenza di un uso e sulla di lui efficacia è in ogni caso rimessa alla valutazione del giudice.

²⁵ Art. 2697 c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".

finito di luoghi coincidenti con l'intero territorio della Repubblica²⁶.

Altre deroghe, stabilite dalla legge, seguendo il principio di specialità, prevalgono sulla regola generale dell'art. 1182 c.c.

Ricordiamo l'**art. 1498 c.c.** in tema di obbligazioni del compratore nel contratto di vendita, per cui il prezzo, in mancanza di accordi, salvi gli usi, deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove essa si esegue; l'**art. 1510 c.c.** in tema di luogo della consegna nella vendita di cose mobili, luogo che la norma citata indica nello stesso in cui la cosa "*si trovava al momento della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa*"; l'**art. 1774 c.c.** in tema restituzione della cosa oggetto di contratto di deposito, che, salvo diversa convenzione, deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita; l'**art. 1469 bis, n. 19, c.c.** in tema di contratti del consumatore, nel quale è considerata vessatoria la clausola con cui sia stabilita "*come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore*"; infine, l'**art. 80 disp. att. c.c.**²⁷, in tema di intimazione *ex art* 1217 c.c. (costituzione in mora del creditore nelle obbligazioni di fare).

In tema di **titoli di credito**, per quanto attiene alla **cambiale tratta**, l'indicazione del luogo di pagamento è richiesta dal n. 5 dell'art. 1 della legge cambiaria²⁸; in difetto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della stessa legge, per cui vale come

²⁶ Cass., 16/05/2001 n. 6740, in *Foro It.*, 2001, I, c. 2841, che qualifica "*del tutto incoerente alla ratio della normativa sui fori facoltativi un'attribuzione di competenza ad un numero indeterminato di giudici dello Stato, con insopportabile pregiudizio dell'interesse del convenuto ad una definita predeterminazione della competenza in base a collegamenti fattuali non evanescenti ed arbitrari*".

²⁷ "*L'atto d'intimazione previsto dall'articolo 1217 del codice, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, e in ogni caso se la prestazione medesima deve effettuarsi in località diversa dal domicilio del creditore, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende eseguire la prestazione...*"

²⁸ R.d. 14/12/1933 n. 1669.

luogo del pagamento e residenza del trattario (debitore dell'obbligazione cambiaria) il luogo indicato accanto al nome del medesimo²⁹.

ART. 1182, 2° COMMA, C.C.

“L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta”.

La disposizione *de qua* prende in esame il caso in cui il debitore debba adempiere ad una obbligazione di *dare*, ovvero consegnare una cosa. Il bene considerato deve rispondere a determinati requisiti essenziali: **certezza e determinatezza**.

Si considera certa e determinata una cosa, non solo indicata esattamente nel genere e nella quantità, se essa è un bene fungibile, ma anche esattamente individuata.

Il 2° comma non è applicabile, infatti, nell'ipotesi di cosa da determinarsi con successiva individuazione: è il caso della vendita di cose future generiche od alternativamente indicate, nel quale occorre avere riguardo al luogo in cui il bene si trova nel momento in cui viene ad esistenza, ovvero nel momento in cui si compiono le operazioni inerenti all'individuazione od alla scelta³⁰.

Possono sorgere problemi, nel merito dell'individuazione del *locus solutionis*, quando la convezione da cui scaturisce l'obbligazione di *dare*, consegnare, una cosa certa e determinata, risulti strumentale ed accessorio rispetto ad un altro negozio che si presenta come principale.

A titolo esemplificativo consideriamo il caso in cui l'acquirente di determinate cose mobili si obblighi alla restituzione dei relativi contenitori e versi, a tal fine, una somma di denaro al venditore, a titolo di garanzia.

²⁹ G.U.TEDESCHI, *Titoli di credito*, Torino, 2002, pag. 158.

³⁰ G. CIAN – A. TRABUCCHI, *Comm. Cod. civ.*, 2004, pag. 1134.

Assistiamo al perfezionamento di un contratto atipico, assimilabile al deposito, nell'ambito del quale, secondo la regola dettata dal 2° comma dell'art. 1182 c.c., l'obbligazione di restituzione andrebbe eseguita nel luogo in cui si trovava la cosa nel momento in cui l'obbligazione è sorta e che, per effetto della funzione strumentale ed accessoria di detto contratto atipico rispetto alla compravendita, coincide con il luogo di conclusione del contratto di vendita stesso.

Secondo un diverso orientamento della dottrina³¹, che condividiamo, l'applicazione delle regole per l'individuazione del *locus solutionis* devono riferirsi all'obbligazione in se stessa considerata, senza che altri elementi del contesto in cui essa è inserita entrino in gioco, quindi, l'obbligazione *de qua* (di restituire "i vuoti") sorgerebbe nel momento in cui l'acquirente comincia a detenerli in veste di depositario, in un luogo, quindi, ben possibilmente differente da quello in cui è stato concluso il contratto principale di compravendita, ovvero il luogo in cui ha custodito i c.d. vuoti, ai sensi del citato art. 1774 c.c.

Eccezione alla regola di cui al 2° comma è costituita dal sopra richiamato art. 1510, 1° comma, c.c.

ART. 1182, 3° COMMA, C.C.

“L'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.

³¹ C.A. CANNATA, *L'adempimento in generale*, in *Tratt. Rescigno*, 1984, I, pag. 103.

La regola contenuta nel 3° comma si riferisce alle sole obbligazioni il cui oggetto sia **esclusivamente** ed **originariamente** il pagamento di una somma di denaro.

Il credito, sia che questo derivi da titolo giudiziale o convenzionale, deve essere **liquido** ed **esigibile**.

È liquido il credito pecuniario esattamente quantificato, diventa esigibile quando il creditore può azionare le proprie pretese, ad es. una volta spirato il termine per l'adempimento, ovvero una volta che la sentenza su cui fonda il titolo sia passata in giudicato o sia resa provvisoriamente esecutiva.

Si considerano liquidi ed esigibili anche i crediti il cui ammontare, ovvero il cui termine di scadenza, pur non espressamente determinati dalla convezione o da altro titolo costitutivo, siano altrimenti determinabili attraverso operazioni di mero calcolo aritmetico, ovvero sulla base di criteri certi e prestabiliti dal titolo stesso o desumibili dalla lettera della legge.

Qualora il credito non rispetti i sopra menzionati requisiti (esclusività, originarietà, esigibilità e liquidità), quando, per esempio, si debba procedere ad indagini, diverse dal mero calcolo matematico, per determinarne l'ammontare, si esclude l'applicabilità del 3° comma in favore del successivo 4° comma del medesimo articolo (es. obbligazioni di risarcimento del danno).

Riportiamo alcuni esempi di casi a cui sarà applicabile la disposizione in parola:

- Le obbligazioni di pagamento del corrispettivo in denaro in tema di contratti di appalto o subappalto³²;
- Le obbligazioni del preponente verso l'agente di commercio per il pagamento di provvigioni e commesse indicate in una somma di denaro e pertanto liquide ed

³² Cass., 30/05/1997 n. 4821, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 876.

esigibili³³, non però nel caso in cui siano in contestazione gli elementi essenziali che concorrono a determinare lo stesso credito per provvigioni dell'agente³⁴;

- Pagamento della provvigione, per attività di mediazione nella conclusione di un affare,³⁵
- Nel contratto estimatorio, con riferimento all'obbligo dell'*accipiens* di pagare al *tradens* il prezzo dei mobili ricevuti;
- Le obbligazioni pecuniarie del fidejussore *omnibus* verso la banca, che vanno eseguite al domicilio dell'azienda di credito³⁶;
- Cessione di credito, solo che sussistano i presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della mancanza di aggravio per il debitore³⁷;
- Le obbligazioni concernenti i trattamenti di fine rapporto di lavoro³⁸.

Ai sensi della disposizione *de qua*, il termine **domicilio** deve intendersi nel senso espresso all'art. 43 c.c., ovvero il luogo in cui il creditore ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; nel caso in cui il creditore sia una **persona giuridica**, il suo domicilio andrà a coincidere con la sede risultante dall'atto costitutivo, ovvero dal registro delle persone giuridiche³⁹.

Quando trattasi di **società** il domicilio a cui si riferisce il 3° comma dell'art. 1182 c.c. si deve identificare nella sua sede principale, anche se esiste una filiale; secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui

³³ Cass., 22/04/1986 n. 2843, in *Giur. It.*, 1987, I, pag. 1068.

³⁴ Cass., 30/03/1983 n. 2318, in *Giust. civ. Mass.*, 1983, fasc. 3.

³⁵ Cass., 17/05/1995 n. 5420, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, pag. 1018; Cass., 6/10/1981 n. 5240, in *Foro it.*, 1982, I, c. 731.

³⁶ Trib. Milano, 21/11/1988, in *Giur. It.*, 1989, I, 2, pag. 454.

³⁷ Cass., 22/11/2001 n. 14852, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, pag. 2000.

³⁸ Cass., 1/07/1997 n. 5899, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 1111.

³⁹ Nel caso in cui la persona giuridica ha di fatto una diversa sede, i terzi hanno la facoltà di considerare quest'ultima come sede effettiva della persona giuridica.

l'obbligazione scaturisca da una convenzione conclusa in una sede secondaria di una società, l'adempimento può efficacemente essere effettuato presso tale filiale, purché si tratti di sede dotata di autonomia tecnico – contabile e diretta da un institore stabile⁴⁰.

In caso di **cambiamento del domicilio**, ovvero di abbandono dell'originario *locus solutionis*, il creditore è tenuto a comunicare al debitore il nuovo domicilio; nel caso in cui non si verifichi tale comunicazione, il debitore non è tenuto a compiere ricerche in questo senso ed ha pieno diritto di eseguire la prestazione al proprio domicilio con effetto estintivo dell'obbligazione e liberatorio per se stesso.

Caso del tutto equiparato si verifica quando il cambiamento di domicilio del creditore renda particolarmente **gravoso** l'adempimento del debitore, salvo l'onere di quest'ultimo di inoltrare comunicazione, in tal senso, al creditore.

Tipico esempio di quanto appena descritto si verifica nella cessione di credito: il debitore ceduto, se preavvertito del cambiamento (*rectius* spostamento) del *locus solutionis*, a condizione che da ciò non gli derivi un eccessivo aggravio, deve adempiere al domicilio del cessionario, anche se diverso da quello del cedente, rimangono salve le pattuizioni, opponibili al nuovo creditore, tra le parti originarie di un altro luogo di adempimento in via esclusiva, ovvero con rinuncia del creditore al foro del proprio domicilio.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

Prima di affrontare l'esame dell'ultimo comma dell'articolo in esame, è necessario soffermarsi sull'analisi delle obbligazioni pecuniarie in particolare.

Le obbligazioni in parola si distinguono in PORTABLE e QUERABLE.

⁴⁰ Cass., 2/05/1997 n.3778, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 664.

PORTABLE (portabili) sono quelle obbligazioni pecuniarie che devono eseguirsi al domicilio che il creditore ha al momento della scadenza, quando il credito diventi esigibile.

Il creditore potrà azionare le pretese, conseguenti all'inadempimento, ovvero all'inesatta esecuzione della prestazione, davanti al giudice del luogo in cui egli ha il domicilio.

Il debitore sarà **costituito in mora**⁴¹ alla data della scadenza, sarà quindi tenuto a corrispondere al creditore gli interessi moratori da quel momento, in applicazione del principio della *mora ex re*⁴².

QUERABLE (chiedibili) sono quelle obbligazioni pecuniarie che devono eseguirsi al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza, quando il credito diventi esigibile.

In questo caso, contemplato dal comma 4° dell'art. 1182, di cui appresso, in caso di ritardo dell'adempimento, al fine della costituzione in mora del debitore, sarà onere del creditore provvedere alla richiamata richiesta o intimazione per iscritto all'indirizzo del debitore (c.d. *mora ex persona*).

⁴¹ Per mora del debitore si intende il ritardo di questo nell'adempire la prestazione dovuta. Di regola non basta, perché il debitore sia in mora, il mancato adempimento alla scadenza del termine; è necessario un fatto formale, la costituzione in mora, *i.e.* la richiesta o intimazione scritta di adempire rivolta dal creditore al debitore (art. 1219, 1° comma, c.c.). La mora del debitore produce due effetti: 1) aggravamento del rischio di cui all'art. 1221 c.c.; 2) obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi aver subito a causa dell'inadempimento o del tardivo adempimento (c.d. responsabilità contrattuale).

⁴² A differenza della costituzione in mora mediante richiesta o intimazione di cui alla nota 37, detta *mora ex persona*, un altro modo di costituzione in mora è quello *ex re*, cioè automaticamente, e si verifica in soli tre casi previsti dalla legge: 1) se il debito discende da fatto illecito; 2) se il debitore si rifiuta di adempire per iscritto; 3) se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, al momento della scadenza del termine.

STATO ED ENTI PUBBLICI.

La *regula iuris* di diritto comune, espressa dall'art. 1182 c.c., non è applicabile allo Stato ed agli Enti Pubblici, intesi come soggetti di diritto pubblico⁴³.

In deroga ai principi generali, infatti, i pagamenti dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere eseguiti nel luogo in cui si trova l'ufficio di tesoreria dell'Ente Pubblico debitore⁴⁴.

In questi casi, la natura *querabile* dell'obbligazione comporta che il ritardo del pagamento non provochi gli effetti della *mora ex re*, cioè automaticamente, ai sensi dell'art. 1219, 2° comma, c.c., occorrendo al contrario la costituzione in *mora ex persona*, ossia mediante intimazione scritta, affinché sorga in capo all'ente inadempiente, la responsabilità da tardivo adempimento, con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento dell'eventuale maggior danno⁴⁵.

Tra due Enti Pubblici, l'uno creditore, l'altro debitore, trova applicazione la disposizione del 2° comma dell'art. 1182 c.c.⁴⁶.

Nel caso di controversia il cui oggetto sia il pagamento di somme di denaro da parte di una Università degli Studi, il *forum destinatae solutionis* è considerato il luogo in cui ha sede l'ufficio dell'economista cassiere⁴⁷.

⁴³ L'ambito di applicazione del principio in esame è escluso per le A.U.S.L., poiché esse hanno perso la natura di ente pubblico in seguito alla riforma di cui d.lgs. 30/12/1982 n. 502.

⁴⁴ R.D. 23/05/1924 n. 827, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato. In giurisprudenza cfr. *Ex multis* Cass., 21/05/2002 n. 7425, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, pag. 884; Cass., 21/02/2001 n. 2478, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, pag. 283; Cass., 5/12/2000 n. 15465, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, pag. 2549; Cass., 4/02/1988 n.1106, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, fasc. 2.

⁴⁵ Cass., 28/03/1997 n. 2804, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 497.

⁴⁶ Cass., 22/12/1971 n. 3742 in *Giust. civ.*, 1972, I, pag. 469.

⁴⁷ Cass., 4/02/1988 n. 1106, cit.

ART. 1182, 4° COMMA, C.C.

“Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.

Il legislatore ha fissato nell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c. una **regola generale di carattere sussidiario**, cui fare riferimento in mancanza dei criteri prima indicati per individuare il luogo dell’adempimento.

In materia di obbligazioni pecuniarie saranno quindi devolute alla applicabilità della disposizione in parola i crediti che non siano liquidi, ovvero esigibili, ovvero originari, ovvero esclusivi.

Ad esempio quando trattasi di crediti aventi ad oggetto compensi per prestazioni professionali, giacché la circostanza che gli stessi siano regolati nel minimo e nel massimo da tariffe predisposte provoca comunque che gli stessi si rendano suscettibili di liquidazione, ossia determinazione nell’esatto ammontare, restando illiquidi fino a quando tale determinazione non sia intervenuta⁴⁸.

In tema riportiamo una recente pronuncia della Sezione III Civile della Suprema Corte⁴⁹: *“Considerato, infatti, quanto al forum destinatae solutionis, che l’art. 1182, comma 3, c.c., secondo cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in denaro sia determinabile solo in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti (essendo già noti e determinati dalle parti, o dalla legge, o da contratti*

⁴⁸ Cass., 25/03/1997 n. 2591 in *Giust. civ. Mass.*, 1997, pag. 449; Cass., 11/12/1987 n. 9214, in *Giur. it.*, I, 1, pag. 1799, con nota di M.C. PINTO, *Onorari professionali e luogo di adempimento*.

⁴⁹ Cass., 29/03/2004 n. 6265, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, fasc. 3.

collettivi, o dagli usi, gli elementi per stabilire l'ammontare della somma dovuta), mentre quando la somma di denaro deve ancora essere liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il comma 4 dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al momento della scadenza".

Tale regola andrà applicata, quindi, solo nel caso in cui per la determinazione del *locus solutionis* non soccorrerà alcuno dei criteri specifici (per i quali sarebbero applicabili le precedenti disposizioni); secondo l'orientamento della Corte Regolatrice, la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., deve puntualmente contestarli⁵⁰.

Rientrano nella applicabilità del 4° comma le obbligazioni di *facere* e di *non facere*, in quanto escluse dalle previsioni dei precedenti commi.

A titolo di esempio consideriamo la controversia eventualmente sorgente tra mandante e mandatario, al fine di conseguire, previa presentazione in giudizio del rendiconto, la condanna al pagamento delle somme che da esso risultino dovute, l'obbligazione dedotta in via principale è quella di rendiconto, ossia un'obbligazione di *facere*, ed in quanto tale da eseguirsi al domicilio del debitore⁵¹.

⁵⁰ Cass., 22/05/2000 n. 6652, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, pag. 1084.

⁵¹ Cass., 22/05/1986 n. 3411, in *Foro it.*, 1987, I, c. 539.